

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1111 del 07/03/2022
Oggetto	Società: C.A.R. Srl sede legale ed operativa in via Laguna 27/A in Comune di Imola (BO) - Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti sito in via Laguna 27/A in Comune di Imola (BO), Codice Fiscale 03032890372 e P.IVA 00590661203. Attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi - Operazioni di recupero: R5 - Classe 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1176 del 07/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Società: C.A.R. Srl sede legale ed operativa in via Laguna 27/A in Comune di Imola (BO).

OGGETTO: Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ sito in via Laguna 27/A in Comune di Imola (BO), Codice Fiscale 03032890372 e P.IVA 00590661203.

Attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 2²**.

Decisione:

1. Rinnova l'iscrizione alla società **CAR Srl** - sede legale ed operativa in via Laguna 27/A in Comune di Imola (BO), al numero n° **2021/185539 del 02/12/2021³** del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè **fino al 22.03.2027**.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentare, **almeno 90 giorni prima** cioè entro il **22.12.2026** comunicazione di rinnovo.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

⁴ Vedi PG 2021/185539 del 02/12/2021 e successiva integrazione PG n. 2022/32452 del 28/02/2022 inerenti le schede tecniche

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	t/a	Stoccaggio istantaneo Ton*
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	196.500 t/anno	51.300
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici crudi smaltiti e cotti CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.6/3 c	Frammenti di piattelli per il tiro al volo CER-200301		

Stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso prima delle operazioni di recupero

c) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 196.500 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.1/3a: massimo 120.000 tonn/anno
- tipologia 7.3/3b: massimo 46.950 tonn/anno
- tipologia 7.6/3c: massimo 97.870 tonn/anno

d) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto End of Waste), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

Gestione del conglomerato bituminoso DM 69/2018

Tabella A			t/a	Stoccaggio istantaneo Ton*
OPERAZIONE RECUPERO E ATTIVITA'	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI		97.870	10.000
R5	Conglomerato bituminoso EER 170302	“per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242”		

Stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso prima delle operazioni di recupero

La quantità massima di conglomerato bituminoso codice EER 170302 conferibile all'impianto è pari a **97.870⁵ t/a**, come da condizioni imposte dal DM 05/02/1998 allegato 4 sub allegato 1. Mentre la capacità istantanea prima delle operazioni di recupero è di **10.000 tonnellate**. La quantità di **97.870 t/a** è ricompresa nelle quantità complessive autorizzate nell'impianto pari a 196.500 tonnellate/anno, come meglio specificate alla lettera d).

Si richiamano di seguito le modalità operative:

- 1) Il singolo lotto, non può superare i 3.000 mc, pari approssimativamente a circa 4.800 t/5.000 t, si ritiene, in linea generale, la data di campionamento del lotto dovrà essere di pochi giorni successiva alla chiusura dei conferimenti, considerato che non può essere aggiunto ulteriore rifiuto a quel lotto per raggiunto limite quantitativo;
- 2) La data di inizio dell'analisi del campione dovrà essere immediatamente successiva alla data di campionamento.
- 3) A seguito del ricevimento da parte del gestore del referto analitico completo del granulato di conglomerato trasmesso dal laboratorio, si ritiene che debba essere redatta con tempestività la dichiarazione di conformità e che, con altrettanta tempestività debba essere trasmessa unitamente alle analisi, ad ARPAE, quale autorità competente mediante PEC aobo@cert.arpa.emr.it.
- 4) Riguardo le disposizioni inerente la conservazione dei campioni degli End of Waste prodotti di cui all'art. 4 comma 3, si precisa che il gestore è in possesso della certificazione ambientale ISO n° 14001 n° 5010012123 pertanto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 69/2018.

d) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:**

⁵ Come da condizioni imposte dal DM 05/02/1998 allegato 4 sub allegato 1

La capacità ricettiva complessiva dell'impianto è di 196.500 t/anno⁶ di rifiuti conferibili.

Detta capacità complessiva rappresenta la sommatoria dei rifiuti rispettivamente gestiti con i seguenti provvedimenti in capo alla società C.A.R. Srl:

- Autorizzazione unica rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con **Determina n° 716 del 27/03/2015**, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- Presente provvedimento di iscrizione n° **2021/185539 del 02/12/2021** rilasciato ai sensi del art. 216 del D.Lgs 152/2006;
- Gestione del **conglomerato bituminoso** ai sensi del D.M. 69/2018 ricompreso nell'atto di iscrizione PG 2021/185539 del 02/12/2021;

e) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

f) **Avvertenze**

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁷: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63** €, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;

⁶ Quantità complessiva dell'impianto già disciplinata con l'autorizzazione unica rilasciata con Determina n° 716 del 27/03/2015.

⁷ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le modalità fissate con PagoPA.

- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁸;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di questa Agenzia con i protocolli:
 - PG n. 2021/185539 del 02/12/2021 comunicazione di rinnovo;
 - PG n. 2022/32452 del 28/02/2022 aggiornamento schede tecniche e gestione del conglomerato bituminoso.
 - PG n. 2022/35007 certificazione ambientale ISO 14001 e ISO 9001.

g) **Rimedi giuridici**

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

h) **Pubblicazione**

Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;

Motivazione

C.A.R. Srl è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., n. 17817/2016 del 23/09/2016 rilasciata con determina n. DET-AMB-2017-2354 del 11/05/2017 successivamente modificato con Determina n. DET-AMB-2017-2421 del 16/05/2017. L'iscrizione scade il 22/03/2022.

In data 02/12/2021⁹, il gestore C.A.R. S.r.l ha comunicato a questa Agenzia ARPAE il rinnovo dell'iscrizione con alcune modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del DM 69/2018. Inoltre sono state descritte altre migliorie nell'impianto quali la dismissione del gruppo elettrogeno a gasolio e relativo serbatoio.

⁸ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁹ PG n. 2021/185539

In data 28/02/2022 il gestore ha trasmesso integrazione volontaria riguardo le schede tecniche aggiornate come da nota in atti PG 2022/32452 del 28/02/2022.

Con nota del 03/03/2022¹⁰ la società ha trasmesso i certificati ISO 14001 n° 5010012123- REV 003 e ISO 9001 n° 501007702 REV 005. Con successiva nota PG 35855 del 03/03/2022, la ditta ha trasmesso contratto di locazione per la particella 857 foglio 116.

Riguardo le verifiche antimafia la società CAR Srl risulta iscritta alla White list della Prefettura di Bologna PG 96181 del 15/09/2021;

Localizzazione del sito e descrizione dell'attività e compatibilità urbanistica

L'impianto occupa un'area di circa 49.000 mq complessiva identificata dai seguenti riferimenti catastali foglio 116 mappali 34, 751, 855, 871, 857¹¹), del Comune di Imola. L'area è di proprietà del gestore CAR srl, tranne per il mappale 857 in locazione di proprietà della cooperativa Cuticonsai¹².

Nell'impianto insistono due titoli autorizzativi uno rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 con atto della Città metropolitana di Bologna con Determina n° 716 del 27/03/2015, e che ricomprende le altre matrici ambientali di seguito elencati: acque, rumore ed emissioni diffuse. L'altra parte dell'attività di recupero di rifiuti è gestita in regime della presente comunicazione ai sensi dall'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il sito impiantistico in oggetto ricade in "*ambito a prevalente alta vocazione produttiva agricola*" disciplinato dall'art. Art. 16 "Ecosistemi agricoli" delle norme del Piano Territoriale Metropolitan (P.T.M).

Il P.R.G. del Comune di Imola individua l'area dove è localizzato l'impianto in zona N 48 "Area di interesse". Successivamente il PSC adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n° 41 del 27/03/2013, ha ridefinito la destinazione d'uso dell'area ed identificata con la seguente sigla "*ASP_A - Ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo esistenti art 5.2.6*".

L'impianto in oggetto risulta conforme alla pianificazione comunale.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha stabilito che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Valutazioni tecniche

¹⁰ PG n. 2022/35507

¹¹ Mappale in affitto da Cuticonsai decorrenza 01/06/2015

¹² Come da contratto di affitto stipulato in atti PG 35855 del 03/03/2022

Viene confermata la conformità dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e DM 69/2018 per quanto riguarda il conglomerato bituminoso.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività.

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione¹³ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazione e
Concessioni Metropolitana ¹⁴
Dott.ssa Patrizia Vitali
*(documento firmato digitalmente)*¹⁵

¹³ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

¹⁴ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.